



COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

26016 – P.zza XXV Aprile 2 –
Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196
Tel. 0373 988137– Fax 0373 980634

e-mail ordinaria: sindaco@comune.spinodadda.cr.it
p.e.c.: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.comune.spinodadda.gov.it

Reg. Ordinanze N. 11

Oggetto: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Atteso che il fenomeno della prostituzione su strada nel territorio del Comune di Spino d'Adda appare essere un fenomeno in costante evoluzione;

preso atto delle ripetute segnalazioni pervenute da diversi cittadini che lamentano, nelle zone dove viene esercitata l'attività di meretricio, fenomeni di grave degrado;

valutato il consistente rischio che tali fenomeni siano legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, anche minorile;

valutato altresì il rischio di episodi criminali ai danni delle stesse prostitute, quali rapine e violenze, in relazione al fatto che spesso tali soggetti sono soliti prostituirsi in luoghi isolati che facilitano eventuali intenti criminali;

considerate le possibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi dell'incolumità pubblica, a causa dei comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento;

considerato altresì che l'abbigliamento particolarmente succinto spesso utilizzato per l'esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della strada e possibile causa di incidenti stradali;

ritenuto che spesso tale fenomeno si manifesta con atteggiamenti indecorosi da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione nella cittadinanza;

constatato anche il verificarsi di situazioni igienico sanitarie dannose per la salute pubblica a causa dei rifiuti e dei residui organici che vengono trovati nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione;

valutato il fenomeno nel suo complesso anche nell'ottica del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza e, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

ritenuto necessario adottare con urgenza provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze sopra evidenziate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

appurato che le precedenti ordinanze aventi ad oggetto “disposizioni per contrastare la prostituzione su strada e per la tutela della sicurezza urbana” non hanno dato i risultati attesi, in quanto permane il fenomeno dello stazionamento da parte di persone dedite al meretricio a margine della strada, sulle intersezioni o sulle rotatorie stesse, ricreando quelle situazioni di insicurezza e degrado sopradescritte;

considerato che tale stazionamento è concentrato sulla ex S.S. n. 415 “Paullese”, strada extraurbana, nelle ore diurne, serali e notturne, e sulla S.P. n. 1 “Rivolta – Boffalora”, nel tratto extraurbano, nelle ore diurne e serali e che il nostro territorio è particolarmente soggetto, nel periodo autunnale – invernale, a condizioni meteo che causano scarsa visibilità;

visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali così come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella Legge 24 luglio 2008, n.125 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e, segnatamente l'art. 2 lettera d) – e), secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 27.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la determinazione degli importi della somma da pagare in misura ridotta per la violazione ad ordinanza sindacale;

ORDINA

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce ulteriore conferma dell'avvenuta violazione della presente ordinanza. Sono esclusi dall'osservanza di tale precetto gli operatori socio – sanitari e i servizi di volontariato nell'espletamento delle attività di specie.**

- 2. Chiunque stazioni a bordo strada, nei pressi di intersezioni o rotatorie sulla ex S.S. n. 415 “Paullese” e sulla S.P. n. 1 “Rivolta – Boffalora”, nel territorio del Comune di Spino d’Adda, ha l’obbligo di indossare dalle ore 08.00 alle ore 18.00 il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità e, dalle ore 18.00 alle ore 08.00, oltre al giubbotto, anche il pantalone retroriflettente con prestazioni fotometriche, materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 2003 e riferita al punto 6.1 della norma UNI EN 471 di classe 2; viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 162 del Codice della Strada, da considerarsi norma specifica in caso di sosta per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto 1.**

- 3. Il provvedimento avrà efficacia fino alle ore 24.00 del 31.12.2015.**
 - Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta, alla violazione dei precetti di cui sopra, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - Violazione del precetto cui al punto 1: sanzione pecuniaria di €500,00 (cinquecento);
 - Violazione del precetto cui al punto 2: sanzione pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta);
 - Violazione del precetto cui al punto 3: sanzione pecuniaria di €500,00 (cinquecento); con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di dette somme.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Cremona, alla Questura di Cremona, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cremona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, al Comando della Polizia Locale Provinciale di Cremona, al Commissariato di P.S. di Crema, alla Compagnia Carabinieri di Crema, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Crema, alla Stazione Carabinieri di Pandino, al Comando della Polizia Locale del Comune di Spino d’Adda e avrà efficacia dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio sino a revoca o sopravvenienza di nuove disposizioni legislative in materia.

La presente Ordinanza revoca e sostituisce la precedente Ordinanza n. 9 del 09.07.2015.

Le Forze dell'ordine ed il Servizio di Polizia Locale sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di illegittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 28-08-2015

IL SINDACO
Dott. Paolo Daniele Riccaboni